



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA
RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ACCORDO TRA

**IL COMANDO UNITÀ FORESTALI
AMBIENTALI E AGROALIMENTARI CARABINIERI**

E

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE**

Il **COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI CARABINIERI**, di seguito denominato “CUFAA”, nella persona del Comandante, Generale di Corpo d’Armata Fabrizio Parrulli, e la **STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE** (C.F. n. 96571050580), di seguito “**STRUTTURA COMMISSARIALE**”, nella persona del Commissario straordinario, ingegnere Fabrizio Curcio,

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, la quale prevede all’articolo 15 che “*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;
- VISTO l’articolo 159 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell’Ordinamento Militare*”, ai sensi del quale l’Arma dei Carabinieri, quale forza militare di polizia, “*... svolge funzioni di struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile ...*”;
- VISTI gli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato*”, che individuano le attribuzioni dell’Arma dei Carabinieri nei comparti di specialità, tra cui il concorso nelle attività di monitoraggio e controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, la collaborazione nello svolgimento dell’attività straordinaria di polizia idraulica, nonché il concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile;
- VISTO l’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato*”, che attribuisce al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all’espletamento, nell’ambito delle competenze attribuite all’Arma dei Carabinieri dall’articolo 7 del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di compiti particolari, connotati da elevata specializzazione in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque;
- VISTO il decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, che, tra l’altro:
 - all’articolo 20-ter, comma 1-bis), ha disposto la proroga delle funzioni commissariali fino al 31 maggio 2026;
 - all’articolo 20-tet, comma 8, conferma e ridefinisce la facoltà del Commissario Straordinario di avvalersi

della collaborazione delle Amministrazioni dello Stato e di altri soggetti per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;

- VISTO l'accordo sottoscritto dal Commissario Straordinario pro-tempore e il Comandante del CUFAA in data 19 dicembre 2023, con il quale sono state individuate le opportune sinergie e aree di collaborazione tra le due strutture, nell'ambito dei rispettivi mandati istituzionali;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei Conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'Ingegnere Fabrizio CURCIO, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, in sostituzione del Generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo;
- DATO ATTO che allo scopo di fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal mese di maggio 2023:
 - il Consiglio dei ministri, nelle sedute del 4, 23 e 25 maggio 2023 ha deliberato, per 12 mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 1 del 2018, recante il Codice della protezione civile, in seguito prorogati di ulteriori 12 mesi con successive deliberazioni adottate nelle sedute del 20 marzo e del 6 maggio 2024;
 - il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 giugno 2023, ha deliberato l'adozione del decreto-legge n. 88 del 2023, recante *"Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023, n. 155, non convertito in legge, ma il cui contenuto è stato trasfuso, con modificazioni, nel decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023, recante *"Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi"*, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di regolare, nel suo complesso, il processo di ricostruzione dei territori colpiti prevedendo, altresì, la nomina di un Commissario straordinario di Governo con un mandato operativo fino al 31 dicembre 2024, regolandone le attività e stanziando le occorrenti risorse finanziarie;
 - l'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario di Governo, della struttura commissariale e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate;
 - il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 settembre 2024 ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi del richiamato articolo 24 del D. Lgs. n.1 del 2018 a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
 - il Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 ottobre 2024 ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi del richiamato articolo 24 del D. Lgs. n.1 del 2018 a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
 - in ragione della sostanziale sovrapposizione territoriale e della stretta correlazione temporale, le conseguenze degli eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 sono gestiti, per quanto concerne le attività e gli interventi di protezione civile, in forma unitaria, ai sensi delle ordinanze all'uopo adottate in forza dell'art. 25 del citato D. Lgs. n.1 del 2018, che hanno previsto l'affidamento delle funzioni di coordinamento al Presidente della Regione che opera, in qualità di commissario delegato di protezione civile, in forma unitaria rispetto ai due citati eventi;
 - i territori della Regione Emilia-Romagna interessati dai summenzionati eventi di settembre e ottobre sono quelli in gran parte già colpiti dagli eventi del maggio 2023;
 - il Consiglio dei ministri, nella seduta del 30 aprile 2025, ha deliberato l'adozione del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, con il quale, al Capo I, si dispongono interventi urgenti per la

semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori, tra cui, all'articolo 1, comma 1, lettera a), si prevede l'inserimento, nell'articolo 20-bis del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 convertito, di un comma aggiuntivo 1-bis che stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025 le disposizioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies del medesimo decreto-legge si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 sopra richiamati, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 25 del Codice della protezione civile, che sono disciplinati e realizzati, fino al loro completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del citato Codice;

- PREMESSO che la Struttura commissariale, anche con riferimento alla peculiarità degli interventi da realizzare su tutto il territorio coinvolto dalle avverse condizioni meteorologiche che, nelle date sopra richiamate, hanno riguardato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, riconosce l'esistenza presso l'Arma dei Carabinieri e, in particolare, presso il CUFAA e le sue articolazioni periferiche, di specifiche professionalità tecniche, dotate delle competenze adeguate per svolgere le attività che potranno essere oggetto della collaborazione istituzionale;
- VALUTATO che è interesse comune delle Parti proseguire e sviluppare ulteriormente forme di collaborazione orizzontale, per la realizzazione di azioni volte a garantire il rispetto della normativa vincolistica e delle altre discipline poste a tutela dell'assetto idrogeologico del territorio e a presidio dell'incolumità pubblica;
- TENUTO CONTO del fatto che l'accordo tra pubbliche amministrazioni, disciplinato dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituisce un modello convenzionale di esercizio di pubbliche funzioni, avente lo scopo di disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune nell'ottica di conseguire obiettivi di pubblica utilità.
- CONSIDERATO che, ai fini del presente accordo, le attività di controllo, rilievo e monitoraggio condotte sul reticolo idrografico e sul territorio, naturale o antropizzato, con particolare riferimento alle aree rurali e forestali, rivestono particolare importanza e significato per l'acquisizione di informazioni utili a mantenere aggiornato il quadro conoscitivo del contesto attuale di ricostruzione;

sottoscrivono il presente

ACCORDO

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 (Finalità e oggetto dell'accordo)

1. La cooperazione istituzionale, a cui le Parti intendono addivenire nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze istituzionali, è finalizzata al conseguimento dell'obiettivo comune di garantire, in tutte le fasi della ricostruzione, il rispetto delle norme poste dall'ordinamento a tutela dell'assetto del territorio e dell'incolumità pubblica, nonché della qualità dell'ambiente.
2. Le Parti si danno, altresì, reciprocamente atto che il presente rapporto di collaborazione sarà funzionale a implementare lo scambio informativo utile a mantenere il costante aggiornamento del quadro conoscitivo sull'evoluzione del contesto attuale, anche alla luce della progressiva realizzazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica, finalizzati alla sistemazione delle più incombenti situazioni di dissesto.
3. Gli ambiti di collaborazione riguardano:
 - i. azioni di verifica e controllo, circa il rispetto delle normative poste a tutela dell'assetto del territorio e della qualità dell'ambiente, sugli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica, con particolare riferimento a quelli volti alla sistemazione delle situazioni di dissesto idrogeologico.
 - ii. la verifica del rispetto della vigente disciplina sulla corretta gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 191

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, tenendo conto delle eventuali disposizioni derogatorie adottate con ordinanze di protezione civile, nei periodi di vigenza degli stati di emergenza dichiarati a seguito degli eventi di cui trattasi, e con ordinanze del Commissario straordinario in relazione al processo di ricostruzione in corso;

- iii. l'alimentazione di un costante flusso informativo inerente alle notizie acquisite nel corso delle operazioni di osservazione, perlustrazione e sorveglianza del territorio, o apprese a seguito di segnalazioni provenienti dai cittadini, comitati di cittadini e Amministrazioni locali, finalizzato a mantenere aggiornato il quadro conoscitivo sull'evoluzione del contesto attuale di ricostruzione e sulla presa in carico, da parte degli Enti competenti, delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità eventualmente ancora incombenti.

Articolo 3

(Durata, modifica e recesso)

1. Il presente accordo, a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà durata per l'intero mandato del Commissario straordinario e potrà essere prorogato o rinnovato previa intesa tra le Parti.
2. Alla scadenza dell'accordo, le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti, nonché sugli obiettivi futuri da poter passare ai soggetti attuatori oppure ai comuni, le unioni dei comuni, le unioni montane e le province interessate, al fine di valutare lo stato di attuazione complessivo dell'accordo.
3. Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente accordo potranno essere previste per concorde volontà delle Parti ed esclusivamente in forma scritta.
4. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente accordo, con preavviso scritto di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Articolo 4

(Attività e ruoli delle Parti)

1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si rendono disponibili, con modalità da concordarsi, a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di giungere alla realizzazione delle attività di comune interesse oggetto del presente accordo.
2. Le Parti si impegnano a condividere e a fornire ogni possibile dato ed informazione di cui sono in possesso, utile allo svolgimento dei compiti rispettivamente assunti, anche al fine di risolvere ogni eventuale criticità nell'attuazione di quanto previsto dal presente accordo.
3. Le Parti convengono che le linee di attività di cui al presente accordo possono essere condivise, previa intesa, con altri soggetti istituzionali che, per competenza, possono essere interessati a tali attività.

Articolo 5

(Oneri finanziari)

1. Per le attività del CUFAA nell'ambito del presente accordo non è previsto il riconoscimento di alcun corrispettivo.
2. Le Parti, per la collaborazione istituzionale e di supporto prevista dal presente accordo, potranno altresì eventualmente concordare, con separati accordi specifici, i criteri per l'ammissione al rimborso e le modalità di rendicontazione dei costi diretti sostenuti dal CUFAA.

Articolo 6

(Referenti)

1. Al fine di garantire una più efficace e coordinata attuazione delle attività oggetto del presente accordo, le Parti individuano, nell'ambito del personale interno, i seguenti referenti che sovrintendono alla pianificazione, al monitoraggio e all'esecuzione delle attività:
 - a. per il CUFAA:
 - Comandante Regione CC Forestale “Emilia Romagna”, per il relativo territorio regionale (e-mail:

rgfermedo@carabinieri.it);

- Comandante Regione CC Forestale "Toscana", per il relativo territorio regionale (e-mail: rgftscdo@carabinieri.it);
- Comandante Regione CC Forestale "Marche", per il relativo territorio regionale (e-mail: rgfmrccdo@carabinieri.it);

b. per la Struttura commissariale: Gen. D. CC (*rich.*) Fabrizio Mari (e-mail: rta@commissarioricostruzione.it).

2. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e, pertanto, le comunicazioni avvengono prioritariamente e, comunque, anticipatamente per via telematica.

Articolo 7

(Disciplina dei diritti di proprietà intellettuale)

1. Le Parti stabiliscono, quale principio generale, che nel caso in cui le stesse conseguano in comune risultati degni o meno di protezione mediante diritti di proprietà intellettuale, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.
2. Nel caso in cui le Parti dovessero concordare che parte dei risultati generati dalle attività oggetto del presente accordo abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle Parti, secondo i propri regolamenti e le norme in vigore.
3. Al termine delle attività potrà essere prevista, senza oneri aggiuntivi, una pubblicazione congiunta dei risultati con modalità all'uopo concordate fra le parti.

Articolo 8

(Incompatibilità)

1. Le Parti dichiarano, per il personale impiegato nelle attività oggetto dell'accordo, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 9

(Sicurezza e ambiente)

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all'articolo 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.
3. Gli obblighi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
4. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.

Articolo 10 (Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo, le Parti concordano di adire preliminarmente a un tentativo di conciliazione.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.
3. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 133, lettera a), del Codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 11 (Trattamento dei dati personali)

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) o art. 3 del D.Lgs. n. 51/2018, qualora il trattamento sia svolto per finalità di polizia.

Articolo 12 (Attività di comunicazione)

1. Le Parti convengono, con modalità da concordarsi, di dare diffusione del presente accordo e delle iniziative da realizzare tramite i propri siti istituzionali, anche con azioni congiunte.
2. Le Parti danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
3. I loghi del Comando e della Struttura commissariale potranno essere utilizzati, con modalità da concordarsi, nell'ambito della collaborazione oggetto del presente accordo; mentre, l'utilizzazione degli stessi loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente al presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 13 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.
2. Il presente accordo non crea alcun rapporto di associazione o *joint venture* tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l'attività di collaborazione sopra specificata.

Articolo 14 (Bollo e Registrazione)

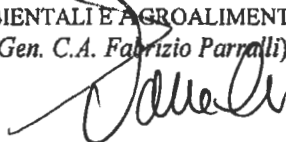
Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. I relativi oneri saranno a carico della parte richiedente.

Articolo 14 (Efficacia)

1. Il presente accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Dalla data della firma l'accordo assume efficacia e potrà essere oggetto di comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti nella prescritta forma digitale.

IL COMANDANTE DELLE UNITÀ FORESTALI,
AMBIENTALI E AGROALIMENTARI
(Gen. C.A. Fabrizio Parrilli) .



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA
RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
(Ing. Fabrizio Curcio)

